

(N. 1030)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BARDELLINI, CERMIGNANI, IORIO, MANCINELLI e MARIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 1955

Esclusione, dall'obbligo del pagamento del diritto metrico, di quelle categorie artigiane che non debbono usare, nei rapporti con i terzi, pesi e misure.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame ed alla vostra approvazione, anche se, nella sua essenza è di modesta entità, rappresenta tuttavia la riparazione ad una forma di ingiustizia che da quasi un secolo grava su alcune categorie di benemeriti artigiani che furono assoggettati all'obbligo del pagamento dei « diritti metrici » esclusivamente a scopo di divulgazione del sistema metrico decimale, entrato in vigore nel nostro Paese dopo la conseguita unificazione nazionale.

Con la unità dello Stato italiano si rese palese infatti la necessità della unificazione anche dei vari sistemi di pesi e misure esistenti negli Stati e Staterelli in cui era divisa l'Italia, ed il sistema decimale fu gradualmente adottato a mano a mano che le varie regioni venivano aggregate allo Stato unitario.

L'ultima in ordine di tempo fu il Lazio nel 1870, mentre l'Ufficio metrico centrale fu istituito nel 1888.

Per rendere popolare il nuovo sistema e per divulgarlo presso il maggior numero possi-

bile di cittadini, ad arte, furono incluse alcune categorie di arti e mestieri, che comprendendo un esteso numero di persone, avrebbero costituito un tramite pratico e sicuro per la ulteriore propagazione del sistema stesso.

I sistemi di misurazione dei vari Staterelli nei quali era suddivisa l'Italia variavano da regione a regione.

Alla « Braccio » al « Piede » allo « Stadio » all'« Oncia » al « Boccale » lo Stato unitario italiano sostituì il sistema decimale e per imporlo, ingiustamente, comprese fra gli aventi obbligo le categorie dei « fabbri », dei « muratori », dei « falegnami » ed altre che non sono nella necessità di usare nei rapporti con i terzi i pesi e le misure.

Un merciaio che vende stoffa od un droghiere che vende olio è logico e giusto che dispongano di un metro o di un litro controllati, al fine di offrire all'acquirente la garanzia della esatta quantità della merce che gli fornisce il venditore commerciante e altrettanto è a dirsi per chi fa commercio di cose solide.

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ma è ben diverso il caso dei suindicati artigiani.

Per costoro il metro è indubbiamente un attrezzo del lavoro, come il martello, lo scalpello e la piella.

Infatti queste categorie di artigiani debbono costruire manufatti delle dimensioni che sono richieste dai committenti, quindi vien meno la necessità della garanzia per costoro quale possono pretendere dai mezzi ufficiali di misurazione.

Mancando quindi la necessità di siffatta misurazione il relativo tributo non ha ragion d'essere.

D'altra parte il fine che la legge si proponeva ormai è stato raggiunto. È giusto perciò ora che il Governo intervenga abolendo questa tassa a tali categorie obbligate alla verifica periodica. Infatti esse, riferendosi all'articolo 16 della legge n. 6991 del 20 luglio del 1890 non esplicano la loro attività basandone la remunerazione sulla quantità in lunghezza o in peso. E del resto questi artigiani non rimangono assolutamente liberi di esplicare l'attività con strumenti inesatti, poichè il metro che essi comprano è già stato controllato, nella prima verifica, dallo Stato.

Basandoci perciò su quanto detto, risulta palesemente inopportuno persistere su questa tassazione, perchè non porta rilevanti vantaggi, anzi crea degli svantaggi economici e perdita di tempo sia per l'utente che per gli uffici metrici.

L'atto di giustizia riparatrice anche se tardivo che noi vi proponiamo, trova la sua ragion d'essere anche nel fatto che il provvedimento, pur interessando un esteso numero di appartenenti alle categorie di arti e mestieri, non sarà causa per lo Stato di un onere eccessivo.

Il diritto metrico che l'inscritto nei ruoli dei pesi e misure è chiamato a corrispondere per ogni biennio è di lire 600.

Secondo i dati del censimento industriale ultimo effettuato (quello del 1936) gli artigiani appartenenti alle diverse categorie di mestieri assommano:

	Esercizi
<b>INDUSTRIE DEL LEGNO ED AFFINI.</b>	
Produzione di carbone vegetale . . . . .	5.128
Prima lavorazione del legno e lavorazioni affini . . . . .	6.220
Fabbriche di botti, fusti ed altri recipienti di legno . . . . .	4.859
Laboratori da falegnami: carpenteria in legno . . . . .	58.019
Fabbriche, mobili comuni e di lusso	18.358
Lucidatura di mobili, laccatura e doratura . . . . .	1.750
Fabbricazione utensili, attrezzi e accessori in legno . . . . .	4.478
Lavorazione delle canne palustri, vimini, giunchi e simili . . . . .	4.285
Preparazione crine vegetale, trebbia e simili . . . . .	2.116
Produzione di farina di legno e legno macinato . . . . .	22
Costruzione e riparazione veicoli in legno . . . . .	10.269
Totale . . . . .	<u>115.504</u>
<b>INDUSTRIE MECCANICHE.</b>	
Artigiani meccanici . . . . .	95.193
Officine meccaniche FF. SS. . . . .	21
Totale . . . . .	<u>95.214</u>
<b>INDUSTRIE EDILIZIE.</b>	
Artigiani edili . . . . .	<u>49.253</u>

Occorre tener presente alla stregua di quanto precedentemente detto che non tutti i mestieri compresi nelle suddette categorie versano nella necessità dell'uso del metro, e quindi sottoposte al pagamento del relativo tributo.

Alcuni invece, sono sottoposti ad analogo « diritto » per la campionatura dei pesi.

Per le considerazioni sopra esposte quindi e per dare un tangibile segno di doveroso riguardo per queste benemerite categorie artigiane che così cospicua parte hanno nell'ossatura economica del nostro Paese, vi sottoponiamo il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La verificaione periodica dei pesi e delle misure, di cui agli articoli 6 e 16 della legge n. 6991 del 20 luglio 1890, non è obbligatoria per gli esercenti arti e mestieri per conto proprio.

Art. 2.

Le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge sono abrogate.